

Delibera n° 1977

Estratto del processo verbale della seduta del
9 ottobre 2015

oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO, DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E SEGUENTI DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2015, N. 15 (MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO AL REDDITO). APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	assente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) e in particolare l'articolo 10 il quale dispone che con regolamento regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l'assessore competente in materia di lavoro, sono definite le modalità di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1814 del 18 settembre 2015 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)";

Dato atto che sulla citata delibera sono stati richiesti ai sensi di legge i pareri della III Commissione consiliare e del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto che nella seduta del 29 settembre 2015 la III Commissione consiliare permanente, come comunicato con nota prot. n. 11540/P del 1 ottobre 2015 agli atti della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole anche tenuto conto di alcune proposte di modifica al testo preadottato allegate al parere stesso;

Preso atto che sulla citata deliberazione il Consiglio delle Autonomie Locali nella riunione n. 17 del 30 settembre 2015, come risulta da estratto verbale n. 46/2015 agli atti della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole con le integrazioni e modifiche comunicate in seduta e riportate nell'allegato 1 al verbale citato;

Ritenuto per quanto sopra di apportare al testo del regolamento approvato in via preliminare le seguenti modifiche, richieste sia dal Consiglio delle Autonomie Locali che dalla III Commissione consiliare:

- all'articolo 11, dopo il comma 4, è inserito:

<<5. La Misura è altresì sospesa in caso di mancata presentazione di una nuova DSU ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e). La sospensione decorre dalla scadenza del termine entro il quale la nuova DSU deve essere comunicata, fino alla data di avvenuta comunicazione. Qualora la comunicazione venga effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la sospensione è revocata e si procede all'erogazione di eventuali arretrati spettanti; oltre tale termine il nucleo familiare decade dalla Misura.>>;

- all'articolo 12, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) mancata frequenza dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale (IeFP) obbligatori per l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare beneficiario, senza giustificato motivo e per un periodo tale da comportare l'invalidità dell'anno scolastico come stabilito dalle norme statali vigenti in materia;>>

- all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera f), a soli fini di coordinamento normativo, è aggiunta la seguente:

<<g) nel caso di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo.>>

- all'articolo 15, comma 1, il termine di 120 giorni è modificato in 60 giorni;

Ritenuto inoltre di accogliere anche l'ulteriore proposta di modifica formulata dalla III Commissione consiliare in quanto trattasi di mera modifica formale e per l'effetto di sostituire il comma 2 dell'articolo 15 con il seguente:

<<2. Per le domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino al 31 dicembre 2015, l'erogazione della Misura decorre dal primo bimestre 2016, ferma restando la decorrenza della concessione dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.>>;

Preso atto inoltre che, come risulta dal su citato verbale n. 46/2015, nel corso della riunione del Consiglio delle Autonomie Locali, sono state evidenziate alcune criticità, connesse agli anticipi del 50% delle risorse disponibili previsti per l'annualità 2015. Tali fondi, sulla base delle nuove norme in materia di contabilità e in previsione della

istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI), rischiano di poter essere utilizzati solo dopo l'approvazione del bilancio delle UTI stesse, che difficilmente avverrà nei primi mesi dell'anno. Viene pertanto richiesto alla Regione di valutare l'opportunità di trasferire una quota inferiore sull'annualità 2015, per consentire un miglior utilizzo delle risorse disponibili;

Valutata la criticità evidenziata e ritenuto di accogliere la richiesta senza intervenire con modifiche sostanziali sul testo, ma dando maggior flessibilità al meccanismo contabile al fine di consentire un miglior utilizzo delle risorse;

Ritenuto pertanto di modificare l'articolo 7, comma 1 del testo preadottato, prevedendo di trasferire una quota fino al 50 per cento delle risorse disponibile anziché il 50 per cento delle stesse;

Ritenuto altresì di apportare una modifica tecnica allo schema di domanda allegato B al regolamento nella parte in cui è previsto che il richiedente deve indicare gli estremi del conto corrente bancario sul quale deve essere erogata la Misura, in quanto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento, l'erogazione può avvenire anche a favore di un componente il nucleo familiare beneficiario diverso dal richiedente, e di introdurre inoltre nel testo della domanda un richiamo esplicito al rispetto degli obblighi previsti dal regolamento;

Visto lo schema del "Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento in via definitiva, tenuto conto delle modifiche al testo come sopra evidenziate;

Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia di concerto con l'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università ;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare in via definitiva il "Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Alla presente deliberazione varrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE